

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Anna Iervolino, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli

E

L'ASL NAPOLI 1 CENTRO - PARTITA IVA n. 06328131211, nella persona del Direttore Generale, dott. ing. Ciro Verdoliva, domiciliato per la carica alla via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli

PREMESSO

- che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II opera un'attività inscindibile di assistenza, didattica e ricerca in tutti i campi della salute umana;
- che il Dipartimento Attività Integrate di Pediatria è stato individuato dalla Regione Campania come Centro di Riferimento per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) Pediatrica e che tale Centro afferisce all'U.O.C. di Malattie Infettive pediatriche del Dipartimento medesimo, in considerazione dell'esperienza e reputazione nazionale e internazionale del personale medico e infermieristico in questo campo;
- che la NAD totale o di supporto deve essere prescritta, attuata e monitorata da UU.OO. dedicate con documentata esperienza, al termine di un programma ospedaliero della durata minima generalmente non inferiore a 4 settimane effettuate presso il Centro di Riferimento, una volta accertato che il bambino sia in condizioni stabili;
- che dopo le dimissioni del paziente, la singola Azienda di riferimento per territorio deve attivare in tempi brevi (15 giorni) una rete assistenziale per la gestione della nutrizione artificiale a domicilio e farsi carico di tutti gli aspetti organizzativi e di gestione clinica del paziente;
- che la Asl Napoli 1 Centro, allo stato, come rilevato dal Responsabile UOSD Cure Palliative Domiciliari con nota prot. 171379 del 11.08.2020, non eroga il Servizio di Nutrizione Artificiale Pediatrica;

LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE E COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

L' Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito denominata A.O.U. Federico II), e l'ASL Napoli 1 Centro (di seguito denominata ASL), si impegnano alla realizzazione di un progetto di implementazione della nutrizione artificiale domiciliare di bambini che afferiscono all'ASL al fine di:

- assicurare migliore continuità assistenziale tra ospedale e territorio;
- fornire assistenza permanente e qualificata in tutti i momenti della vita quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie, in particolare per l'ambito infermieristico e relazionale;
- ridurre il numero di accessi ospedalieri per i pazienti in NPT;
- prevenire e curare al meglio le complicanze legate a tale trattamento;
- valutare la fattibilità e l'efficacia dell'intervento sul piano della gestione clinica del bambino.

Art. 2

Il Responsabile della presente Convenzione per l'A.O.U. Federico II è individuato nel Direttore Generale o suo Referente all'uopo delegato.

Il Responsabile della presente Convenzione per l'ASL è individuato nella persona del Direttore Generale o suo Referente all'uopo delegato.

Art. 3

Le attività oggetto della presente convenzione si riferiscono all'arco temporale dal 01.11.2020 al 31.12.2021 e sono individuate nelle seguenti aree:

- approvvigionamento;
- assistenza.

Art. 4

Per quanto attiene **all'area dell'approvvigionamento**, sono di competenza dell'A.O.U. Federico II:

- Attività di coordinamento ed organizzazione della attività correlate alla selezione, approvvigionamento e stoccaggio dei materiali e presidi, a cura di n. 1 farmacista ospedaliero;
- Fornitura di:
 - apparecchi elettromedicali (pompe per infusione parenterale ed enterale);
 - dispositivi medici (kit medico con presidi a perdere per attacco e stacco della linea venosa + presidi per infusione e per medicazione).

Per quanto attiene **all'area dell'assistenza**, sono di competenza dell'A.O.U. Federico II:

- attività di assistenza domiciliare e di transizione dal regime di ricovero ospedaliero a quello domiciliare. Raccordo clinico-gestionale con il Centro di riferimento. Attività di addestramento dei caregiver a livello domiciliare, a cura di n. 1 infermiere pediatrico;
- attività di valutazione nutrizionale dei pazienti in età evolutiva in nutrizione artificiale e di collaborazione nella composizione delle sacche nutrizionali, a cura di n. 1 biologo nutrizionista;
- attività assistenziale di sostegno psicologico al nucleo familiare del piccolo paziente ed al paziente pediatrico in età adolescenziale. Elaborazione di protocolli di gestione con il centro di riferimento e raccordo clinico-psicologico con quest'ultimo, a cura di n. 2 Psicologi dell'età evolutiva;
- attività di gestione amministrativa delle attività assistenziali a cura di n. 1 unità di personale amministrativo;
- attività di gestione e coordinamento delle attività di programmazione relative alla convenzione. Attività di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti. Attività di supervisione del corretto espletamento delle attività in funzione dei requisiti igienico-sanitari ed organizzativi, a cura di n. 1 medico di Direzione sanitaria;
- attività di coordinamento ed organizzazione delle attività cliniche-assistenziali e formative, a cura di n. 1 medico pediatra;
- attività di assistenza h 24 con servizio di messaggeria estemporanea e di call center. Attività di intervento domiciliare per le urgenze, a cura di n. 2 medici pediatri e di n. 2 infermieri pediatrici;
- attività di trasporto del personale sanitario per gli accessi di assistenza domiciliare ordinaria e straordinaria;
- fornitura supporti informatici per la gestione del call center h 24 dotati di applicazioni di messaggeria ad hoc;
- consumi utenza telefonica per attivazione call center.

Art. 5

E' di competenza dell'ASL l'**individuazione** :

- di n. 1 unità di ruolo amministrativo che, indipendentemente dal distretto di appartenenza del paziente, si occupi della Nutrizione clinica artificiale in età pediatrica, interagendo direttamente con il gruppo medico-infermieristico del Centro di Riferimento;
- di Pediatri di famiglia sul territorio che siano disponibili a farsi carico delle prescrizioni, delle certificazioni e dell'interazione della famiglia con l'ASL, la scuola ed altri eventi territoriali;
- di unità con profilo di assistente sociale e psicologo per il programma di supporto psicologico.

Art. 6

Per le attività oggetto della presente convenzione l'ASL corrisponderà all'AOU Federico II:

- euro **106.000,00/annui** per i costi fissi (di cui € 10.000,00 per fornitura materiali e presidi, € 90.000,00 per l'assistenza, € 1.000,00 spese generali azienda, € 5.000,00 per spese generali gestione del fondo);
- euro **9.699,00/annui a paziente** per costi variabili (di cui € 9.000,00 per la fornitura materiali e presidi, € 150,00 per assistenza, € 91,50 per spese generali, € 457,50 per spese generali gestione del fondo).

L'importo sarà fatturato dalla AOU FEDERICO II diviso in due rate semestrali.

La fattura dovrà essere trasmessa dalla AOU FEDERICO II alla ASL al codice univoco VT094E

Le attività relative alla liquidazione saranno a cura della UOSD Cure Palliative Domiciliari.

Art. 7

La responsabilità scientifica delle attività oggetto della convenzione è affidata al Direttore dell'U.O.C. di Malattie Infettive pediatriche del DAI di Pediatria - Prof. Alfredo Guarino. E' garantito il diritto alla diffusione

e pubblicazione dei risultati da parte dell'AOU Federico II nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di riservatezza dei dati sensibili.

Art. 8

La AOU Federico II alla quale l'Azienda ASL NA 1 Centro di Napoli affida, con la presente convenzione, l'attività di nutrizione artificiale domiciliare pediatrica, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati, dovrà osservare le norme di legge vigenti sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni dell'Autorità Garante e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.

La AOU è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda Sanitaria di applicazione della normativa Europea (GDPR 2016/679) ed in particolare dovrà informare l'azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza a tutela dei dati, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso la AOU si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'ASL o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla AOU.

Art. 9

Fermo restando il termine di cui all'articolo 3, la presente convenzione potrà essere risolta qualora una dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste. In questo caso si farà salvo il contributo dovuto per attività già espletate alla data di risoluzione.

La valutazione della conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste, sarà rimessa al giudizio del Responsabile scientifico.

In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e ss. del c.c..

Art. 10

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico della parte che le avrà rese necessarie.

Art. 11

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli,

per la A.O.U. "Federico II"

*Il Direttore Generale
dott.ssa Anna Iervolino*

per la Asl Napoli 1 Centro

*Il Direttore Generale
dott. ing. Ciro Verdoliva*
